



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3460

Ratifica dell'Accordo quadro globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Vietnam, dall'altra

(Approvato dal Senato – A.S. 1972)

N. 322 – 9 febbraio 2016



CAMERA DEI DEPUTATI
XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3460

Ratifica dell'Accordo quadro globale tra l'Unione europea e i
suoi Stati membri, da una parte, e il Vietnam, dall'altra

(Approvato dal Senato – A.S. 1972)

N. 322 – 9 febbraio 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3460
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente; riferita al testo presentato al Senato
Commissione competente:	III
Sede:	referente

Il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

(euro)

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO	
	A decorrere dal 2015
Art. 3 disegno di legge di ratifica	10.595

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articoli 1-4: vengono indicati i valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare, tra i quali la salvaguardia dei diritti umani fondamentali e gli obiettivi internazionali di sviluppo, nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo.</p> <p>Articoli 5-7: si stabilisce, tra l'altro, che la cooperazione allo sviluppo è mirata altresì all'integrazione del Vietnam nell'economia mondiale, compatibilmente con i programmi di sviluppo socioeconomico di quel Paese.</p> <p>Articoli 8-11: in materia di pace e sicurezza, le Parti si impegnano a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e a contrastare i traffici di armi leggere, nonché nella lotta al terrorismo</p> <p>Articoli 12-22: in materia di commercio e</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'Accordo in esame non crea obblighi di cooperazione né prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati membri ad eccezione di quelle di cui all'articolo 41, comma 2, lettera <i>d</i>).</p> <p>La RT afferma che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato misto, nonché dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio comunitario; pertanto le relative attività poste in essere non potranno comportare contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. Il compito di assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo, di seguire lo sviluppo delle relazioni tra le Parti, nonché di fungere da organi di risoluzione delle</p>

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>investimenti, le Parti si impegnano a informarsi vicendevolmente sull'evoluzione delle politiche collegate al commercio, ed è comunque previsto che la cooperazione in ambito commerciale venga ulteriormente disciplinata dall'Accordo di libero scambio UE-Vietnam in corso di negoziazione. Le Parti si impegnano inoltre a sviluppare e diversificare gli scambi per il reciproco vantaggio, con migliori condizioni di accesso al mercato date dalla eliminazione di ostacoli non tariffari e le restrizioni al commercio.</p> <p>Articoli 23-26: provvedono in materia di cooperazione giudiziaria, con particolare riferimento alla lotta alla criminalità organizzata, anche di carattere finanziario, e alla corruzione, nella quale si darà luogo all'applicazione dei pertinenti strumenti delle Nazioni Unite. Vi sarà inoltre cooperazione nella lotta contro il finanziamento del terrorismo.</p> <p>Articoli 27-51: vengono individuati numerosi settori nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione, tra i quali: l'istruzione e la cultura, attraverso la promozione di scambi di esperti e di studenti mediante programmi dell'Unione europea già esistenti, quali Erasmus Mundus; l'ambiente, e l'agricoltura; la modernizzazione dell'amministrazione statale e pubblica; l'energia e i trasporti (artt. 41 e 42). In particolare, nel settore dei trasporti, le parti convengono di accrescere la cooperazione al fine di potenziare le possibilità di investimento, migliorare la circolazione di merci e passeggeri, promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei. La cooperazione tra le parti è volta a promuovere un dialogo sui servizi di trasporto marittimo, finalizzato a un accesso illimitato ai mercati degli scambi marittimi internazionali, garantendo il trattamento nazionale per l'accesso del naviglio appartenente a cittadini o società dell'altra Parte contraente ai servizi.</p> <p>Articoli 52, 56, 57 e 58: le parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello più alto possibile che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definire le priorità d'azione da perseguire, di risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo. La norma prevede la possibilità che il Comitato si doti di sottogruppi per l'approfondimento di specifici aspetti di comune interesse e, su decisione delle Parti, ad esso sarà attribuito anche il compito di sovrintendere alla messa in atto di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra l'Unione europea e il Vietnam. Nel caso in cui una delle Parti ritenga che l'altra non abbia ottemperato a un obbligo stabilito dall'Accordo, si potranno adottare le misure del caso, nella scelta delle quali</p>	<p>controversie (artt. 52, 56 e 57) spetta infatti al Comitato misto previsto dall'articolo 52, composto da rappresentanti delle Istituzioni dell'UE, da un lato, e della Repubblica socialista del Vietnam, dall'altro. Il funzionamento del Comitato misto è dunque garantito da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'UE, le spese di missione dei quali gravano esclusivamente sul bilancio europeo. Parimenti, sono i funzionari delle istituzioni europee ad assicurare lo svolgimento dei dialoghi settoriali, a cui non è prevista la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri.</p> <p>La RT evidenzia, inoltre, che, in materia di introiti imputabili al bilancio pubblico, l'eventuale, futura attuazione della clausola contenuta nell'articolo 41, comma 2, lettera d) - in base alla quale le Parti contraenti promuoveranno un dialogo finalizzato, tra l'altro, all'estensione del trattamento nazionale e delle garanzie di <i>nazione più favorita</i> per l'accesso delle navi gestite da cittadini o società dell'altra Parte ai servizi ausiliari e portuali - potrebbe eventualmente comportare l'emanazione di misure amministrative interne. Nel caso, la RT aggiunge che si tratterebbe comunque di misure del tutto conformi alla normativa attualmente vigente in Italia (legge n. 82 del 1963), volte ad applicare il trattamento nazionale anche in materia di pagamento della tassa di ancoraggio nei porti italiani alle navi battenti bandiera vietnamita, ovvero operate da prestatori di servizi della Repubblica socialista del Vietnam, Stato al quale, al momento attuale, tale equiparazione non è concessa né per le navi di bandiera né per le unità gestite dai relativi prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale.</p> <p>La RT afferma, quindi, che data la grande distanza geografica dall'UE e la presenza di altri scali europei altrettanto appetibili nel medesimo bacino di riferimento, è assai probabile che la quantità di navi battenti bandiera vietnamita, ovvero operate da soggetti vietnamiti, che verrebbero ad essere implicate nei traffici mediterranei in ragione degli effetti, per il momento ancora del tutto eventuali, della disposizione in esame rimarrà comunque molto modesta.</p> <p>La RT afferma che, ai fini della stima dell'onere a carico dello Stato derivante dall'eventuale futura attuazione dell'articolo 41, comma 2, lettera d), si ipotizza un minore introito quantificato partendo dai dati forniti dalle Capitanerie di Porto per l'anno 2014. Dai sistemi di rilevazione COGESTAT e ADES risulta che nel</p>

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>verranno privilegiate quelle meno suscettibili di perturbare il funzionamento dell'Accordo. Inoltre, le Parti convengono di concedere le agevolazioni necessarie agli esperti e funzionari per lo svolgimento dei relativi compiti.</p> <p>Articolo 63: si stabilisce che l'Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine. L'Accordo ha una durata di cinque anni, automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno salva denuncia di una delle Parti inoltrata con sei mesi di anticipo.</p>	<p>2014 una sola nave battente bandiera vietnamita ha scalato un porto italiano. La tassa di ancoraggio corrisposta da questa nave è così quantificata: $29.963 \times 2,08 \times 0,34 = \text{euro } 21.189,83$. La RT afferma che il minore introito per lo Stato italiano per effetto dell'equiparazione delle navi battenti bandiera vietnamita alle navi italiane è dato dalla metà dell'ammontare così quantificato: $\text{ammontare tassa di ancoraggio} / 2 = \text{euro } 10.594,91$.</p> <p>La RT afferma, infine, che dalle altre disposizioni dell'accordo non derivano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.</p> <p><u>Nel corso dell'esame presso il Senato¹, il Governo ha confermato il carattere programmatico delle diverse disposizioni dell'Accordo e sottolineato che eventuali azioni concrete coinvolgenti il nostro Paese necessiteranno comunque di un apposito provvedimento legislativo e di una specifica copertura finanziaria.</u></p> <p>La <u>Commissione Bilancio del Senato</u> ha pertanto espresso parere non ostativo "nel presupposto che gli impegni assunti con l'Accordo quadro non comportino impegno finanziario immediato e che, qualora si intenda attuare una o più disposizioni tramite programmi che coinvolgano anche lo Stato italiano si provvederà con apposita norma legislativa ai necessari stanziamenti."</p>

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articolo 3, comma 1, pone gli oneri derivanti dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera d), dell'Accordo, valutati in euro 10.595 a decorrere dall'anno 2015, a carico dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2015-2017. Inoltre, il successivo comma 2 prevede l'attivazione, in caso di necessità, di un'apposita clausola di salvaguardia.</p>	<p>Si rinvia a quanto già evidenziato con riferimento all'art. 41 dell'Accordo.</p> <p>La RT afferma, infine, che dalle altre disposizioni dell'accordo non derivano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla RT e dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame presso il Senato circa l'assenza di ulteriori oneri rispetto a quelli stimati con riferimento all'articolo 41 e riguardo al carattere programmatico delle diverse disposizioni dell'Accordo, da cui deriva che eventuali azioni concrete coinvolgenti l'Italia

¹ Seduta della Commissione Bilancio del 20/10/2015.

necessiteranno comunque di un apposito provvedimento legislativo e di una specifica copertura finanziaria.

In merito alla quantificazione dell'onere relativo all'articolo 41, comma 2, lettera d), pur tenendo conto dell'esiguità dello stesso, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito alla prudenzialità dell'ipotesi che presuppone la costanza nel tempo dei dati relativi all'afflusso di navi vietnamite rispetto a quanto registrato nel 2014.

Riguardo al profilo temporale degli oneri si rinvia a quanto di seguito osservato per i profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare necessario che il Governo chiarisca se il disegno di legge in esame sarà incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. In tal caso, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, si ritiene che la norma di copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2016, atteso che l'Accordo in oggetto potrebbe presumibilmente entrare in vigore entro l'anno corrente.

Ciò premesso, con riferimento alle disposizioni concernenti la copertura finanziaria si fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie del programma «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne» e, comunque, della missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», appare necessario che il Governo confermi che tale imputazione non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Si segnala tuttavia che - essendo gli oneri "valutati" relativi a minori entrate - nel caso di specie l'introduzione di una clausola di salvaguardia appare superflua, dal momento che le ulteriori minori entrate che dovessero eventualmente verificarsi, rispetto a quelle stimate nel provvedimento in

esame, potranno essere accertate solo a consuntivo, privando in tal modo la clausola di salvaguardia medesima dei requisiti di effettività ed automaticità richiesti dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009. Sul punto appare comunque appare acquisire l'avviso del Governo.